

Concluse le votazioni, oltre 25 mila agenti al voto per eleggere i nuovi vertici

## I risultati delle Elezioni Enasarco

**Federagenti è senza discussioni la prima associazione di categoria**

**S**i sono concluse alle 18,00 del 14 Aprile le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei delegati che avrà il compito di designare ed eleggere i componenti del nuovo CDA dell'ENASARCO e già alle 20,00 era possibile leggere sul sito istituzionale dell'Enasarco l'Avviso n. 18 in cui la commissione elettorale comunicava i risultati provvisori relativi ai rappresentanti degli agenti che confermarono il successo della Federagenti e della lista Adesso Basta.

È finalmente accaduto quello che da anni la nostra associazione chiedeva: che fossero gli iscritti a scegliere coloro che saranno chiamati a gestire la Fondazione a cui versano circa 250.000 tra agenti, rappresentanti di commercio e promotori finanziari. Si tratta quindi di una svolta epocale nella storia dell'Enasarco la cui gestione, sino ad ora, era riservata ai «soliti noti».

Ma questa votazione ha evidenziato anche un altro dato che per anni i vertici dell'Enasarco, hanno ostinatamente negato e cioè la sicura, ampia e diffusa rappresentatività della Federagenti all'interno della categoria. La lista «Adesso Basta», presentata dalla Federagenti unitamente all'UGL, ha infatti ricevuto un grande consenso dagli aventi diritto al voto...

*segue a pag. 2*

### In questo numero

- I risultati delle Elezioni Enasarco
- La Consulta sull'indennità di fine rapporto
- No Irap se si ha un solo collaboratore
- ARCO – Federagenti al tavolo delle imprese di Bologna
- Ecco i Delegati eletti della Lista Adesso Basta
- Rubrica Legale

### La Consulta sull'indennità di fine rapporto

Con sentenza n. 97 depositata il 6 maggio u.s. la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla disciplina dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 del c.c. (la c.d. indennità europea). La questione, sebbene vertente su un caso molto risalente che difficilmente sarà portato ancora all'attenzione dei Giudici di merito, merita comunque di essere esaminata in quanto come è noto la Corte costituzionale quale «giudice delle leggi» con le sue decisioni accerta l'illegittimità o meno delle scelte operate dal legislatore nazionale. Il tutto nasce dall'ordinanza con la quale, il 13 marzo 2008, il Tribunale ordinario di Foggia...

*segue a pag. 6*

### No Irap se si ha un solo collaboratore

L'agente di commercio che impiega un solo collaboratore che esplica, per lo più, semplici mansioni meramente esecutive non è obbligato a pagare l'Irap. Questo è quanto si desume dalla lettura della sentenza n. 9451 del 10 maggio u.s. con la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione, decidendo in merito ad una questione sottoposta alla loro attenzione circa un anno fa, hanno fornito importanti precisazioni sul concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, con particolare riguardo al fattore lavoro.

La sentenza rappresenta un'importante cambiamento di rotta rispetto alle precedenti pronunce dei Supremi giudici che ancora nelle recentissime decisioni di appena un mese fa (vds. sent. nn. 7291 e 7371 del 2016) aderendo all'indirizzo maggioritario, avevano negato alle associazioni tra artisti e professionisti e alle società semplici la possibilità di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Questa ultima sentenza, pronunciandosi in senso contrario rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità e aderendo, invece, ad un orientamento minoritario che gli addetti ai lavori ritenevano comunque correttamente fondato, ribadisce finalmente che, al fine di verificare l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, è «necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva». La maggior parte delle sentenze precedenti affermavano, invece, in maniera...

*segue a pag. 3*



## La Fortuna non c'entra

Soluzione Agenti:  
Il tuo Software Vincente



Tutto dovunque sei,  
sul tuo computer,  
smartphone e tablet.

  
**Soluzione  
Agenti**

il Software per Agenti  
numero 1 in Italia

Concluse le votazioni, oltre 25 mila agenti al voto per eleggere i nuovi vertici

# I risultati delle Elezioni Enasarco

## Federagenti è senza discussioni la prima associazione di categoria

a cura della **Redazione**

**S**i sono concluse alle 18,00 del 14 Aprile le elezioni dei componenti dell'Assemblea dei delegati che avrà il compito di designare ed eleggere i componenti del nuovo CDA dell'ENASARCO e già alle 20,00 era possibile leggere sul sito istituzionale dell'Enasarco l'Avviso n. 18 in cui la commissione elettorale comunicava i risultati provvisori relativi ai rappresentanti degli agenti che confermano il successo della Federagenti e della lista Adesso Basta.

È finalmente accaduto quello che da anni la nostra associazione chiedeva: che fossero gli iscritti a scegliere coloro che saranno chiamati a gestire la Fondazione a cui versano circa 250.000 tra agenti, rappresentanti di commercio e promotori finanziari. Si tratta quindi di una svolta epocale nella storia dell'Enasarco la cui gestione, sino ad ora, era riservata ai «soliti noti».

Ma questa votazione ha evidenziato anche un altro dato che per anni i vertici dell'Enasarco, hanno ostinatamente negato e cioè la sicura, ampia e diffusa rappresentatività della Federagenti all'interno della categoria. La lista «Adesso Basta», presentata dalla Federagenti unitamente all'UGL, ha infatti ricevuto un grande consenso dagli aventi diritto al voto raccogliendo ben 8645 preferenze (pari al 34%) che hanno permesso a queste associazioni di vedersi assegnare ben 14 seggi su 40 all'interno dell'Assemblea dei delegati. Il dato è ancor più significativo se confrontato a quello conseguito dalla lista «Insieme per Enasarco» che per raccogliere 13556 voti ha visto coalizzate insieme

ben 5 associazioni (Fnaarc, Usarci, Fiarc, Cisl tutte dichiarate maggiormente rappresentative dal Ministero oltre ad Anasf) peraltro appoggiate da tutto il «mondo» delle mandanti, e addirittura incomparabile se confrontato con quello raggiunto dalla lista 2 «Per Enasarco il tuo Welfare con noi decidi tu» sostenuta dalla UilTucs (del Presidente uscente Boco) e da altre associazioni fuoriuscite dall'Usarci che ha raccolto il 10% dei consensi e cioè 2545 voti.

Quest'ottimo risultato in cui tutta la Federagenti confidava conferma quella che da tempo andavamo dicendo e cioè che gli agenti erano ormai stanchi della gestione previdenziale, finanziaria e immobiliare che aveva caratterizzato gli ultimi vent'anni dell'ENASARCO e volevano un serio e profondo cambiamento.

Proprio questa chiara percezione dei bisogni e delle aspettative della categoria hanno portato la nostra Associazione a presentare un programma elettorale basato su pochi, ma chiari e semplici concetti – tra cui ad esempio la portabilità dei contributi e la riduzione dei compensi agli amministratori – avendo sempre in mente l'interesse della categoria.

Questo programma è stato da subito condiviso anche dall'UGL e ha portato le due associazioni a presentare una lista comune, quella lista «Adesso basta» che è stata il più grande segnale di svolta e cambiamento provocando un terremoto che ha sconvolto tutte le previsioni che le altre associazioni avevano fatto. Erano in molti infatti a ritenere (e sperare?) che l'esito delle votazioni fosse già deciso, e che la tornata elettorale si sarebbe concretizzata in una sostanziale riconferma dello status quo che avrebbe riassegnando i posti nel CdA (magari in proporzioni diverse) alle stesse associazioni che erano già presenti all'interno dello stesso.

Così non è stato invece e la Federagenti ribadisce con forza il successo per aver già conseguito questo primo fondamentale risultato. I nostri delegati siederanno nell'Assemblea e già in quella sede agiranno affinché siano garantite alla categoria informazioni e trasparenza nelle scelte previdenziali e gestionali dell'Ente. Come da più parti viene richiesto per la Pubblica Amministrazione, anche la Fondazione deve trasformarsi in una «casa di vetro» in cui tutto ciò che accade sia visibile e (soprattutto) comprensibile agli iscritti, che lo ricordiamo, sono i veri referenti con cui gli amministratori devono dialogare e a cui devono rendere conto della gestione.

Adesso dall'interno dell'ENASARCO ci impegneremo a portare avanti il nostro programma e le forze che eventualmente lo osteggeranno se ne dovranno assumere la responsabilità davanti alla categoria. Il nostro impegno – lo ribadiamo – sarà volto a garantire la più ampia condivisione e conoscenza delle questioni affrontate dall'Ente. La Fondazione dovrà essere gestita con criteri trasparenti e dovrà perseguire progetti chiari e condivisi, in cui andranno privilegiati gli interessi degli Iscritti e dei Pensionati, introducendo meccanismi che evitino di perdere i contributi versati e di avventurarsi in investimenti rischiosi, meccanismi che consentano di avviare provvedimenti a sostegno degli agenti che dovessero perdere i mandati o che dovessero avere necessità assistenziali.

Ciò detto non possiamo che ringraziare ancora tutti gli Agenti di Commercio, i Promotori e gli Intermediari Finanziari che hanno sostenuto con forza e convinzione la nostra lista non solo appoggiandoci con il voto, ma anche, in molti casi, attraverso il loro diretto coinvolgimento nell'attività di propaganda e divulgazione del nostro programma. ■

## ARCO – Federagenti al tavolo delle imprese di Bologna

a cura della **Redazione**

**N**egli ultimi anni il **Tavolo delle Imprese** della città Metropolitana di Bologna è stato continuamente rafforzato e ad esso si è guardato come strumento di diagnosi e intervento in presenza delle, purtroppo ricorrenti, situazioni di trasformazione e di crisi aziendale o settoriale che in questo decennio hanno interessato la regione. Attraverso il Tavolo si interviene in una prima fase, che sebbene non obbligatoria trova il suo fondamento in impegni che le istituzioni hanno preso con le parti sociali ponendo in essere tutte quelle attività necessarie a fare sì che si possa fornire una adeguata risposta alla situazione di difficoltà occupazionale. Il tavolo è attivato su richiesta delle organizzazioni sindacali, in collaborazione con la città metropolitana e le altre istituzioni (quale la regione per esempio). L'obiettivo fondamentale del Tavolo è **creare le condizioni per mantenere i presidi produttivi sul territorio**, aiutando le imprese a

introdurre nel processo produttivo elementi di ristrutturazione o innovazione per resistere alla fase critica presente e avere un rilancio industriale in una prospettiva futura. A partire dal mese di Febbraio 2016 di tale tavolo fa parte anche A.R.CO. – Federagenti, è questa una partecipazione molto importante non solo perché a questo tavolo partecipano le principali Associazioni di Categoria dell'Emilia Romagna con i loro Presidenti e rappresentanti, ma perché ci dà la possibilità di rappresentare problematiche e criticità della realtà aziendale troppo spesso ignorate o comunque sottostimate allorché si procede a una analisi delle realtà produttive e imprenditoriali presenti sul territorio, potremo inoltre far sentire le nostre opinioni e dare i nostri suggerimenti direttamente alle massime cariche politiche ed amministrative locali. L'agente di commercio è un piccolo imprenditore che rientra a pieno titolo nel tessuto della piccola impresa e che contribuisce, in maniera spesso determinante, con la sua attività a dare dinamicità agli scambi e alle intermediazioni commerciali del territorio in

cui opera. Indichiamo, di seguito, le associazioni partecipanti unitamente ad A.R.CO. Federagenti al succitato Tavolo:

- **CONFCOMMERCIO ASCOM BOLOGNA E IMOLA**
- **CNA**
- **CONFESERCENTI BOLOGNA E IMOLA**
- **CONFCOOPERATIVE**
- **LEGA COOP BOLOGNA E IMOLA**
- **CONFARTIGIANATO BOLOGNA E IMOLA**
- **CONFARTIGIANATO ASSIMPRESE**
- **CONFAGRICOLTURA**
- **COLDIRETTI**
- **CIA BOLOGNA E IMOLA**
- **COPAGRI BOLOGNA**
- **UNINDUSTRIA**
- **AGCI**
- **ALLEANZA COOPERATIVE ITALIA**
- **ANCE BOLOGNA**
- **FNAARC**
- **A.B.S.E.A.**

# No Irap se si ha un solo collaboratore

## Al via le richieste di rimborso e la compensazione degli acconti 2015

di **Susanna Baldi**

— Dottore Commercialista Consulente Federagenti —

L'agente di commercio che impiega un solo collaboratore che esplica, per lo più, semplici mansioni meramente esecutive non è obbligato a pagare l'Irap. Questo è quanto si desume dalla lettura della sentenza n. 9451 del 10 maggio u.s. con la quale le SS.UU. della Corte di Cassazione, decidendo in merito ad una questione sottoposta alla loro attenzione circa un anno fa, hanno fornito importanti precisazioni sul concetto di autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP, con particolare riguardo al fattore lavoro.

La sentenza rappresenta un profondo cambiamento di rotta rispetto alle precedenti pronunce dei Supremi giudici che ancora nelle recentissime decisioni di appena un mese fa (vds. sent. nn. 7291 e 7371 del 2016) aderendo all'indirizzo maggioritario, avevano negato alle associazioni tra artisti e professionisti e alle società semplici la possibilità di provare l'assenza dell'autonoma organizzazione.

Questa ultima sentenza, pronunciandosi in senso contrario rispetto alla prevalente giurisprudenza di legittimità e aderendo, invece, ad un orientamento minoritario che gli addetti ai lavori ritenevano comunque correttamente fondato, ribadisce finalmente che, al fine di verificare l'esistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, è «necessario accertare in punto di fatto l'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva».

La maggior parte delle sentenze precedenti affermavano, invece, in maniera spesso apodittica, che l'assoggettamento all'Irap si verifica

automaticamente in presenza anche di un solo collaboratore impiegato in via continuativa, pure part time.

Le Sezioni Unite con questa sentenza riaffermano il principio in base al quale l'autonoma organizzazione postula «l'esistenza di uno o più elementi suscettibili di combinarsi con il lavoro dell'interessato, potenziandone le possibilità», un insieme di fattori «tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso», pertanto per aversi «un apporto significativo» del dipendente è necessario che le mansioni da esso svolte «concorrano o si combinino con quel che è il *proprium* della specifica professionalità espressa».

Ci si deve trovare di fronte, cioè, ad un collaboratore che svolga mansioni professionali in grado di potenziare l'attività del contribuente e non che svolga semplicemente mansioni «di segreteria o generiche o meramente esecutive, che rechino all'attività svolta dal contribuente un apporto del tutto mediato o, appunto, generico».

Il presupposto impositivo dell'Irap quindi è configurabile quando il contribuente si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che non si limiti all'espletamento di mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive. Si può affermare, in termini concreti, che un agente individuale che utilizza una segretaria (tempo pieno o part-time) e che non ha mezzi strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, non potrà essere assoggettato al tributo regionale, in quanto i presupposti per il pagamento di tale tributo si concretizzano solo qualora siano impiegati a tempo pieno due o più dipendenti o collaboratori con caratteristiche tali da fornir

re all'agente un apporto diretto idoneo a potenziare l'attività dallo stesso svolta. La sentenza interessa un grande numero di agenti, rappresentanti e promotori finanziari e, in genere, di piccoli imprenditori che esercitano l'attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Si deve presumere che questa decisione avrà un effetto notevole sul contenzioso esistente dal momento che l'Agenzia delle Entrate, nella direttiva n. 42 dell'11 giugno 2014 aveva condiviso l'orientamento giurisprudenziale più restrittivo. Da ora in avanti dovranno essere, invece, accertate le mansioni svolte dal dipendente o collaboratore sulla base delle risultanze del contratto e, ove possibile, dell'attività dallo stesso effettivamente svolta.

Dopo questa sentenza possono smettere di versare coloro che impiegano beni strumentali non eccedenti il minimo e si avvalgono di un collaboratore, che svolge mansioni di segreteria o comunque solo esecutive.

In vista della presentazione della dichiarazione Irap 2016 per l'anno 2015 è bene valutare la situazione soggettiva di ogni contribuente e nel caso ci si trovi nella situazione delineata dalla sentenza e sono stati versati gli acconti 2015 valutare se utilizzarli come credito compensabile con altri tributi.

Importante sarà valutare la situazione di ogni agente di commercio e se ci sono i presupposti presentare istanza di rimborso anche per gli anni passati nel termine di 48 mesi dal versamento. ■



Iscriviti a Federagenti

chiama il  
Numero Verde

800.970.976

I consulenti Federagenti  
sono a tua disposizione  
per risolvere le problematiche  
Inps/Enasarco



# Ecco i Delegati eletti della Lista Adesso Basta



**G**razie al vostro sostegno e ai vostri Voti (quasi 9000 preferenze) ci sarà consentito di partecipare con ben 14 Delegati all'Assemblea dei delegati che il prossimo 8 giugno si riunirà per scegliere il nuovo CdA Enasarco, CdA che indirizzerà e monitorerà l'attività della Fondazione per i prossimi quattro anni.

Come sapete la lista «Adesso Basta» sostenuta dalla Federagenti era composta da agenti, rappresentanti di commercio, agenti in attività finanziaria, promotori finanziari, esperti in diritto di agenzia ed esperti in materia previdenziale e fiscalisti. L'obiettivo che volevamo perseguire e che avete dimostrato di condividere era quello di presentare dei candidati che rappresentassero un mix di competenze e professionalità capace di essere finalmente in grado di contribuire a una gestione sana, consapevole e trasparente dell'Enasarco, rispettosa al tempo stesso dei circa 230.000 lavoratori che versano contributi e dei circa 120.000 pensionati.

Con queste premesse abbiamo ritenuto opportuno evitare che nella nostra lista di candidati fossero presenti persone che nel passato erano già stati membri del CdA di Enasarco in rappresentanza di altre associazioni di categoria. La Federagenti e Lista «Adesso Basta» ringraziano gli Agenti di Commercio, i Promotori e gli Intermediari Finanziari che ci hanno sostenuto con tanto coinvolgimento. ■

## Ora si volta pagina!



### Luca Matrigiani

Nato a Roma, 47 anni, **Segretario Generale di Simedia**, Sindacato degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Collaboratori e Segretario Nazionale UGL Terziario Agenti di Commercio. Da oltre 20 anni si occupa di **intermediazione del credito**.



### Manfredo Cornaro

Nato a Bari, 70 anni, **Agente di Commercio** dal 1967, ha svolto la propria attività sempre nel Settore Igienico Sanitario ed ora è in pensione. **Esperto in materia di agenzia e previdenziale**. È **Presidente onorario di Federagenti**, in cui da tanti anni opera a favore e a fianco della categoria.



### Luigi De Mitri Pugno

Nato a Taranto, 44 anni, **Vice Segretario Nazionale UGL Terziario**, da sempre vicino al mondo degli Agenti di Commercio. **Firmatario degli ultimi AEC degli Artigiani e Industria**. Esperto in materie Giuslavoristiche e Formazione.




### Luca Gaburro

Romano, 47 anni, **Agente di Commercio Plurimandatario** operante nel Settore dei Servizi per le Aziende. Laureato in Economia e Commercio all'Università «La Sapienza» di Roma è il **Segretario Generale di Federagenti**. Da anni **opera a tutela dei lavoratori** ed è esperto in materia di Agenzia e Previdenza Enasarco.



### Fabrizio Forastieri

Nato a Roma, 42 anni, **Promotore Finanziario** con incarichi di **Supervisor**. È fortemente convinto che la **Formazione Professionale** sia parte integrante del percorso lavorativo, e per questo motivo ha frequentato diversi corsi professionali per la gestione delle **Risorse Umane** e della **Pianificazione Finanziaria**.



### Giuseppe Giuliano Coppola

Nato a Lecce, 51 anni, **Agente di Commercio** e **Vice Segretario Nazionale di Federagenti**. Diplomato in Ragioneria, è **Agente di Commercio Plurimandatario** dal 1987 ed opera nel **Settore del Marketing**, della **Comunicazione** e dei **Servizi alle Imprese**. Dal 2000 ad oggi è impegnato nella Federagenti a difesa dei colleghi Agenti di Commercio. Come **esperto in materia di diritto di agenzia**, è **docente** nei corsi di **formazione e aggiornamento professionale** per Agenti di Commercio autorizzati dalla provincia di Lecce. È, inoltre, **componente della commissione di esame** per il rilascio del **titolo di Agente di Commercio** su nomina della provincia di Lecce.



## Giovanni Violante

Nato a **Roma**, **53 anni**, **Agente di Commercio**. Da anni Agente di Commercio e Consulente nel settore **Estetico e Medicina Estetica**, ritiene di fondamentale importanza partecipare in maniera attiva alle scelte per la categoria.



## Loretto Boggian

Nato a **Padova**, **59 anni**, **Vice Segretario Nazionale di Federagenti** dal 2010. Dopo la laurea si è occupato da subito delle **tematiche relative alla contrattualistica degli Agenti di Commercio e alla previdenza Enasarco** e ha insegnato a lungo nei corsi previsti dalla Legge 204 per l'iscrizione al Ruolo.



## Amedeo Gismondi

Nato a **Gubbio**, **52 anni**, **Segretario Regionale UGL Terziario Roma e Lazio** dal 2005. Si occupa da tempo delle problematiche relative al mondo dell'intermediazione commerciale ed è membro del Consiglio Nazionale dell'UGL Terziario e del **Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Nazionale CED**.



## Raffaella Corsetti

Nata ad **Arezzo**, **45 anni**, è la **Responsabile Federagenti della Toscana**. **Analista Contabile e CTU del Tribunale di Firenze**, è esperta nella **Previdenza INPS ed Enasarco**. È il **Direttore dell'Osservatorio sulla Previdenza** di Categoria istituito dall'Associazione.



## Fabio Antonini

Fabio Antonini, **romano**, classe 1971, **Promotore Finanziario** dal 2003. Ha perfezionato i propri studi presso la Bocconi.



## Martino Colella

Torinese, **42 anni**, **responsabile Federagenti per il Piemonte** ha maturato una grande esperienza nella previdenza Enasarco e in materia di contratto di agenzia.



## Fabrizio Bussone

Fabrizio Bussone, **romano**, classe 1963. **Agente in attività finanziaria**. Nel settore dal 1994, è esperto in Cessioni del quinto dello stipendio e da sempre attento alle problematiche e sensibile alle dinamiche della categoria.



## Rita Notarstefano

Nata a **Bari**, **45 anni**, è la **Responsabile Federagenti della Sicilia Orientale**. **Laureata** in Economia e Commercio all'Università Tor Vergata di Roma con tesi su «**L'indennità di cessazione del rapporto degli agenti di commercio**». **Esperta** in materia di **Agenzia e Previdenza Enasarco**, è **Membro dell'Osservatorio sulla Previdenza di Categoria** istituito dall'Associazione.

**La Federagenti ringrazia tutti gli agenti, associati e non, che con il loro voto hanno dimostrato di voler finalmente essere parte attiva nella vita dell'ente per decidere finalmente dei loro contributi, delle loro pensioni e del loro welfare.**

**Da Federagenti, dai candidati eletti e non della Lista «Adesso Basta» l'assicurazione di un impegno costante per un migliore futuro dei circa 250.000 agenti italiani.**



# La Consulta sull'indennità di fine rapporto

## I requisiti per l'indennità possono essere logicamente connessi fra loro

di **Emanuele Ponturo**

— Avvocato del Foro di Roma e consulente Federagenti —

Con sentenza n. 97 depositata il 6 maggio u.s. la Corte Costituzionale è tornata a pronunciarsi sulla disciplina dell'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 1751 del c.c. (la c.d. indennità europea). La questione, sebbene vertente su un caso molto risalente che difficilmente sarà portato ancora all'attenzione dei Giudici di merito, merita comunque di essere esaminata in quanto come è noto la Corte costituzionale quale «giudice delle leggi» con le sue decisioni accerta l'illegittimità o meno delle scelte operate dal legislatore nazionale.

Il tutto nasce dall'ordinanza con la quale, il 13 marzo 2008, il Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751, primo comma, del Codice Civile, nel testo sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303 (attuativo della direttiva 86/653/CEE in materia di agenzia), nella parte in cui subordinava il diritto all'indennità di cessazione del rapporto di agenzia al verificarsi anche di una sola delle due condizioni ivi previste, anziché al simultaneo concorso di entrambe.

Infatti in sede di prima attuazione della Direttiva, e cioè dal 1° gennaio 1993 al 3 aprile 1999 (allorquando entro in vigore la modifica apportata dal d. lgs. N. 65/1999), per vedersi riconosciuto il diritto all'indennità europea l'agente doveva dimostrare la ricorrenza nel caso di specie di una sola delle seguenti condizioni:

- l'aver procurato nuovi clienti al preponente o aver sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti da cui il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il fatto che pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

Tale interpretazione della direttiva europea data dal legislatore italiano era errata, in quanto l'art. 17 della succitata direttiva prevedeva che l'indennità di fine rapporto fosse dovuta solo in caso di presenza congiunta delle due condizioni. Per tale motivo quindi la Commissione Europea apriva una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia che pertanto era costretta a tornare sull'argomento con il D.lgs. n. 65 del

febbraio 1999 che modificava la prima parte dell'art. 1751 contemplando la presenza di entrambe le condizioni sopra descritte.

Ma cosa succede per quei casi verificatisi tra il 1993 e l'aprile 1999 come quello che ha dovuto esaminare nel 2008 il Tribunale di Foggia? Il giudizio da cui nasce il rinvio ai giudici costituzionali ha per oggetto una domanda, avanzata da un agente di commercio, di condanna della società preponente al pagamento dell'indennità prevista dall'art. 1751 Cod. Civ., a seguito di recesso comunicato dalla società preponente il 14 settembre 1995 e in cui ricorre almeno una delle condizioni alternativamente richieste, ai fini del riconoscimento dell'indennità, dall'art. 1751 Cod. Civ., nel testo sostituito dal d.lgs. n. 303/91 applicabile al caso di specie in quanto in vigore al momento dei fatti.

Secondo i giudici foggiani potrebbe esservi un profilo di illegittimità costituzionale, relativo al contrasto con l'art. 76 della Costituzione, per violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 428/90, della norma in vigore in quel periodo (e cioè dell'art. 1751 come modificato dal d. lgs. n. 303/91), ma la sua eventuale caducazione comporterebbe il «ritorno in vita» dell'art. 1751 nel testo sostituito dalla legge n. 911 del 1971, il quale prevedeva una diversa disciplina dell'indennità per lo scioglimento del contratto di agenzia e anche in questo caso si avrebbe un problema di legittimità costituzionale poiché, in base alla legge n. 911 del 1971, i presupposti necessari per l'accoglimento della domanda sarebbero ulteriormente diversi e ancora più lontani da quelli previsti dalla direttiva comunitaria.

Per la Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1751 Cod. Civ., nel testo sostituito dall'art. 4 del D.lgs. n. 303 del 1991, così come sollevata dal rimettente, è inammissibile. Infatti sebbene il giudice di merito riferisca che, nel caso sottoposto al suo esame, ai fini del riconoscimento dell'indennità, ricorre almeno una delle condizioni sopra citate – a quel tempo – alternativamente richieste dall'art. 1751 del Codice Civile nel ricostruire il fatto omette qualunque indicazione di quale sia la condizione presente nel caso concreto né evidenzia se dalla presenza di tale circostanza sia possibile desumere anche la presenza dell'altra.

Secondo i giudici delle leggi «[...] infatti, laddove ricorressero sia l'una, sia l'altra, la censurata divergenza tra la disposizione della direttiva e quella della norma interna che l'ha recepita sa-

rebbe irrilevante. Viceversa, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale potrebbe essere effettivamente riconosciuta laddove si fosse in presenza di una soltanto delle due condizioni. Ma anche in questo caso è essenziale che sia esplicitata quale sia la condizione esistente e in quali termini, poiché può ben accadere che la sussistenza dell'una comporti per necessità la presenza anche dell'altra».

Ed è qui che le considerazioni dei giudici sono di notevole rilevanza come criterio ermeneutico a cui attenersi anche per l'accertamento della ricorrenza delle condizioni negli attuali giudizi in tema di indennità europea. Infatti così continuano «invero, ancorché le due condizioni siano previste distintamente, il tenore testuale della seconda parte del primo comma dell'art. 1751 Cod. Civ. e il richiamo all'equità in essa contenuto impone di tenere conto, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità, «di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti».

Siffatta specificazione («tali clienti») non può che essere riferita ai clienti indicati nella condizione precedente (ossia a quelli apportati dall'agente, ovvero a quelli esistenti, con i quali l'agente abbia sensibilmente sviluppato gli affari).» E così concludono: «In questa prospettiva, la sussistenza dei requisiti previsti nella seconda parte della disposizione in esame implica, sul piano logico, la sussistenza dei requisiti della stessa prima parte. Le condizioni necessarie ai fini dell'indennità, ancorché previste separatamente, risulterebbero quindi logicamente e ontologicamente connesse».

La possibilità quindi di desumere la sussistenza di un requisito dalla accertata presenza dell'altro può fornire un notevole aiuto, anche oggi, al ricorrente che invoca il diritto all'indennità europea e deve fornire la prova che nel suo caso ricorrano entrambi i presupposti.

In poche parole la prova di aver implementato i clienti o gli affari con quelli esistenti in modo rilevante comporta anche che sia equo pagare l'indennità in considerazione del fatto che ugualmente rilevante sarà anche il mancato guadagno in relazione alle provvigioni derivanti dagli affari conclusi con tali clienti che l'agente andrà a perdere in futuro a seguito della risoluzione del rapporto. ■

Cerchi **Agenti** di  
**Commercio** ?


chiama ora

**800.86.16.16**

# Soluzione Agenti aiuta gli audaci



Con **Soluzione Agenti**, il **software** numero uno in Italia per agenti e rappresentanti, avrai sempre con te il necessario per la vendita. Clienti, Target, Ordini, Promozioni, Schede clienti, Fatture provvigionali ecc...  
**Tutto dovunque sei, sul tuo computer, smartphone e tablet.**



**Soluzione  
Agenti**

## Scegli Soluzione Agenti

Il tuo Software Vincente

Per maggiori informazioni: [www.soluzioneagenti.it](http://www.soluzioneagenti.it)  
E-mail: [solage.info@ritoll.it](mailto:solage.info@ritoll.it) Tel: 06.41.22.76.62

a cura di **Luca Orlando**

— Componente Direttivo Nazionale Federagenti —

**Domanda:** Ho ricevuto la disdetta del mandato da parte di una mandante con cui collaboravo dal 2006, senza motivazione e con effetto immediato, quando appena tre settimane fa in occasione di una riunione aziendale per la presentazione di alcuni nuovi prodotti, mi era stato assicurato un ampliamento della gamma di prodotti che avrei commercializzato e mi è stato addirittura richiesto se ero disponibile ad assumere un subagente per garantire una più capillare presenza presso i clienti. Mi ero preso un po' di tempo per rispondere e invece l'altro ieri ho ricevuto la disdetta. È corretto questo comportamento? Cosa posso fare? Il mio contratto dice che le indennità spettanti sono quelle previste dall'AEC del 26.2.2002 e successive modifiche, quali sono?

**Risposta:** Nel caso di rapporti a tempo indeterminato è facoltà della mandante recedere dal contratto in qualsiasi momento senza necessità né obbligo di motivare la decisione, salvo che la risoluzione in tronco sia motivata da un grave inadempimento dell'agente. Sul punto una giurisprudenza consolidata prevede infatti che in caso di recesso per giusta causa la preponente debba comunicare contestualmente alla volontà di recedere dal contratto anche gli addebiti mossi all'agente. Nel caso di specie, in assenza di specifica contestazione, si deve ritenere che la preponente abbia voluto semplicemente porre termine al rapporto a seguito di proprie valutazioni di opportunità. In questa ipotesi l'agente ha diritto, oltre alle indennità di fine rapporto previste dalla normativa applicabile in concreto al rapporto (nel suo caso quindi deve far riferimento all'AEC commercio del 29.02.2009, succeduto a quello nominato nel suo contratto), anche all'indennità sostitutiva del preavviso, infatti benché sia facoltà della mandante – come detto – recedere dal contratto senza obbligo di motivazione, non può farlo senza dare alla controparte il preavviso previsto per legge. Laddove ciò accada, sarà dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso che è pari a tanti dodicesimi delle provvigioni liquidate nell'anno precedente a quello di risoluzione moltiplicati per i mesi del preavviso spettanti (nel suo caso avrà diritto a 6 mesi se pluri e 8 se monomandatario). Se più conveniente il calcolo può essere effettuato sulle

provvigioni maturate nei 12 mesi immediatamente precedenti la cessazione del rapporto. Ovviamente va verificato se sussistano i presupposti per una eventuale richiesta di risarcimento del danno a causa del comportamento tenuto dalla mandante. Il danno può configurarsi, per esempio, nell'ipotesi in cui lei abbia rinunciato ad assumere altri mandati in relazione ai prodotti di cui la mandante aveva assicurato la futura commercializzazione o nel caso in cui abbia sostenuto delle spese in previsione dell'ampliamento dei prodotti da promuovere come per esempio l'affitto di un ufficio più grande, l'assunzione personale di supporto ecc. ma poiché per sua stessa ammissione, a fronte della richiesta della mandante di prendere un subagente, lei aveva richiesto del tempo per riflettere e la disdetta è pervenuta prima di assumere qualsiasi decisione in merito, non sembrerebbero esserci margini per la configurabilità di un danno ulteriore.

Riassumendo, quindi, lei avrà diritto alle seguenti indennità:

- Firr che le sarà corrisposto dall'Enasarco relativamente al periodo 2008-2015, mentre le dovrà essere corrisposto direttamente dalla mandante in relazione all'anno 2016;
- Indennità suppletiva di clientela pari al 3% di tutte le somme, a qualsiasi titolo corrisposte dalla mandante (provvigioni, premi, rimborsi spese, ecc...) durante l'intero rapporto. Tale importo è maggiorato dello 0,5 in relazione alle somme percepite dall'agente fra il 4° ed il 6° anno e dell'1% per le somme percepite dal 7° anno in poi;
- Indennità meritocratica che le sarà dovuta, secondo proporzioni variabili di cui all'art. 12 punto III e art. 12 bis del sopra citato AEC, laddove emerga dalla comparazione del fatturato iniziale con quello finale un reale incremento di quest'ultimo;
- Indennità di mancato preavviso determinato secondo il criterio precedentemente enunciato.

Le ricordiamo che le sedi Federagenti sono a sua disposizione per assisterla in questa fase e che i conteggi delle indennità sono forniti gratuitamente ai nostri associati.

**Domanda:** Il mio contratto richiama, per le variazioni di zona, clientela e prodotti l'art. 2 degli AEC Commercio. La mia clientela, in esclusiva, è stabilita in un allegato al contratto. Alcuni giorni fa ho ricevuto una lettera con la quale mi si comunicava la modifica di tale allegato, in sostanza mi vengono tolti alcuni punti vendita e aggiunti altri con un preavviso di 2 mesi, ma non mi si dice quanto vale questa modifica. Cosa devo fare?

**Risposta:** Se la lettera prevede un preavviso di due mesi si deve ritenere che secondo la preponente la modifica proposta valga tra il 5 e il 20% del fatturato (deve considerare quello del 2015), ovviamente però, è suo diritto avere dati certi sul punto per capire con certezza a quanto ammonta la variazione.

Purtroppo l'AEC del Commercio non dice nulla sul punto, né chiarisce come si debba determinare l'entità della variazione nel caso come il suo in cui alcuni punti vendita vengono sostituiti con altri (in alcuni casi anche più numerosi, ma magari meno produttivi rispetto a quelli sottratti). Secondo noi è onere dell'azienda, all'atto della comunicazione della variazione, fornire anche tutti i dati necessari per consentire all'agente di valutare l'impatto economico della modifica con la conseguenza che in assenza di tali dati si dovrà ritenere che il nuovo cliente assegnato abbia un valore pari a zero. Quindi, per es. se un agente ha un fatturato di vendite annuo pari ad 1 milione di euro e un cliente che effettua ordini per 100 mila euro, viene sostituito con tre clienti di cui non vengono forniti dati si deve presumere che la variazione consista in una riduzione del 10%. Ovviamente il dato fornito dalla mandante dovrà poi anche essere congruo e quindi relativo all'anno immediatamente precedente a quello della comunicazione di variazione in quanto solo così sarà possibile effettuare un confronto fra dati omogenei ed attendibili (si pensi al caso di un cliente che torna nel portafoglio aziendale dopo esserne uscito per anni e di cui viene quindi fornito il dato relativo a 5/6 anni prima). In conclusione quindi le consigliamo di scrivere alla mandante chiedendo chiarimenti ed in particolare richiedendo di fornire i dati relativi al fatturato dei nuovi clienti assegnati così da poter determinare esattamente la portata della variazione comunicata. La richiesta è fondamentale anche perché, in caso di ulteriore modifica, sempre in base a quanto stabilito dall'art. 2 degli AEC, l'insieme delle variazioni di media entità apportate in un periodo di 18 mesi antecedenti l'ultima variazione, dovrà considerarsi come una unica variazione sia ai fini della richiesta di preavviso di 2 mesi, sia ai fini della possibilità di intendere cessato il rapporto ad iniziativa della casa mandante e quindi è fondamentale sapere se l'attuale variazione comunicata vale per esempio il 6 o il 18%. ■



**Ti ricordiamo che le sedi Federagenti sono a tua disposizione per assisterti nella pratica di rimborso Irap. Compila il questionario che trovi nell'apposita sezione del ns. sito [www.federagenti.org](http://www.federagenti.org) e, se hai i requisiti, verrai ricontattato per avere tutte le informazioni del caso.**